

**Avv. Mariaconcetta MILONE**  
**Via Roma, 67 72022 LATIANO**  
**Via A. Diaz, 77/A 72017 OSTUNI**  
**Tel. 393/2837025 Fax 0831 17 01 237**  
**avvocatomilone@gmail.com**

**TRIBUNALE DI BARI – MAGISTRATURA DEL LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**CHIARADIA ANNA** nata a GRAVINA in PUGLIA (BA) il 27.06.1994 a Lecce il 01/01/1971, C.F. CHRNNA94H67E155K elettivamente domiciliata a Latiano, via Roma n.67, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone (C.F. MLN MCN 81A42 G187K – PEC milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al presente atto

ricorrente

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro "pro tempore", C.F. 80185250588, con sede in Largo Trastevere n.76/A – 00153 – Roma, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari domiciliataria, con sede in Via Melo, Bari.

resistenti

**PREMESSO CHE**

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 09.03.2020, la ricorrente, insieme ad altri docenti, adiva il Tribunale di Siena al fine di sentire accogliere nei confronti del Ministero dell'Istruzione le seguenti conclusioni: "1) rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto dei ricorrenti, ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso di riferimento, come innanzi specificate, in quanto docenti abilitati all'insegnamento per effetto del diploma di laurea e dei 24 CFU formativi ; 2) per l'effetto, CONDANNARE l'Amministrazione Scolastica resistente ad inserire i ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le classi di concorso di appartenenza".
2. Il procedimento instaurato assumeva il n. 231/ 2020 R.G. Tribunale di Siena – sez. lavoro, Giudice Dott. Cammarosano.
3. La resistente si costituiva in giudizio impugnando e contestando le avverse doglianze ed



insistendo per la reiezione del ricorso.

4. Con ordinanza, cronol. n. 1376/2020 del 26/06/2020, il Giudice accoglieva totalmente la domanda cautelare dei ricorrenti disponendo *“PQM accerta il diritto del/la/lle/i docente/i ricorrente/i elencati in premessa a pag. 1, ad essere inserito/a/e/i nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la provincia di Siena, di cui all’art. 5 del d.m. 13 giugno 2007 n. 131 e s.m.i., per le classi concorsuali di riferimento in atti specificate, **nella qualità di docente/i regolarmente abilitato/a/e/i all’insegnamento** in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; condanna il Ministero IUR alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l’inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, **e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento.**” (ALL.1)*

5. Il Tribunale adito, dunque, ha accertato e dichiarato la qualità di docente abilitata all’insegnamento della ricorrente ordinando di conseguenza all’Amministrazione scolastica resistente il suo inserimento nella fascia riservata ai docenti abilitati delle graduatorie di circolo e d’istituto allora vigenti e delle successive da aggiornarsi, ovvero le attuali Graduatorie Provinciali Supplenze, d’ora in poi GPS.

6. La Prof.ssa Chiaradia ha successivamente partecipato all’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze indetto con O.M. n. 60 del 20.07.2020, scegliendo quale provincia d’inserimento la provincia di Firenze (ALL.2).

7. A tal proposito si evidenzia come in sede di aggiornamento delle graduatorie non vi fosse alcuna preclusione per i candidati al cambio di provincia rispetto a quella di precedente inserimento, fermo il riconoscimento del valore abilitante dei titoli in loro possesso anche ottenuti con provvedimento giudiziale.

8. Ella, così come previsto, ha, pertanto, compilato entro il 6 agosto 2020, termine fissato dall’O.M. di cui innanzi, la domanda di inserimento in GPS e G.I. attraverso la piattaforma POLIS, utilizzando l’apposito modulo di domanda predisposto dal MI.

9. Nella sez. A della predetta domanda veniva richiesta l’indicazione del titolo di accesso alle graduatorie di prima fascia nelle quali i docenti chiedevano di essere inseriti, in particolare nel caso di possesso dei requisiti di accesso derivanti da un provvedimento giudiziale il format predisposto dal Ministero dava al candidato la possibilità di spuntare una delle seguenti voci: “- Provvedimento giurisdizionale cautelare - provvedimento giurisdizionale definitivo – provvedimento giurisdizionale non passato in giudicato”.

10. La ricorrente, pertanto, flaggava la voce “Provvedimento giurisdizionale cautelare”, in virtù del riconoscimento di docente abilitato all’insegnamento ottenuto con



l'ordinanza cautelare innanzi richiamata, oltre che del diritto, con la stessa sancito, ad accedere alla I fascia delle GPS destinate ai docenti abilitati.

**11.** La Prof.ssa Chiaradia veniva, quindi, inserita correttamente dalla competente Amministrazione Scolastica (Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze) nella prima fascia delle GPS della Provincia di Firenze per le classi di concorso – A030 (**ALL. 3**).

**12.** Di conseguenza, poiché collocata in posizione utile, ella risultava destinataria di convocazione per l'assunzione a tempo determinato ed individuata quale avente titolo alla stipula di contratto di supplenza per l'a.s. 2020/21 sino al 31 agosto 2021 presso l'I.C. di Porto Amerigo Vespucci di Firenze classe di concorso A030 (**ALL. 4**);

**13.** In quanto prima scuola di servizio della ricorrente per l'a.s. 2020/21 il predetto istituto così come previsto dall'Art.8 comma 7 dell'O.M. n.60/2020 a mente del quale “ *L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate*”, provvedeva ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate dalla ricorrente ed alla convalida definitiva della domanda GPS presentata, senza che fosse obiettato nulla sul diritto della stessa alla stipula del contratto di cui innanzi ed alla permanenza nella I fascia GPS (**ALL. 5**).

**14.** Il decreto di cui sopra veniva oltretutto convalidato anche dall'USP di Firenze con decreto prot. n. 0005089 del 05.08.2021(**ALL. 6**), tant'è che la Prof. Chiaradia, anche per l'a.s. 2021/22, verificato e convalidato il suo diritto all'inserimento nella I fascia GPS, veniva individuata nuovamente quale destinataria di contratto di supplenza sino al 30 giugno 2022 presso l'I.C. Ottone Rosai di Firenze classe di concorso A030. (**ALL. 7**)

**15.** La ricorrente ha, pertanto, preso servizio e svolto la propria attività di lavoro, così come contrattualmente prevista, per un biennio senza che le fosse comunicata alcun tipo di incertezza o perplessità da parte dell'amministrazione scolastica in ordine al proprio diritto ad essere collocata nella I fascia delle GPS.

**16.** Successivamente, la Prof.ssa Chiaradia ha partecipato all'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze indetto con O.M. n. 112 del 06.05. 2022, scegliendo di trasferirsi nella provincia di Bari (**ALL.8**).

**17.** Ancora una volta ed in totale continuità con la normativa precedente ella, così come previsto, ha, compilato la domanda di aggiornamento in GPS e G.I. attraverso la piattaforma POLIS, utilizzando l'apposito modulo di domanda predisposto dal MIM, indicando nella sez. A della predetta domanda quale titolo di accesso alle graduatorie di prima fascia - “Provvedimento giurisdizionale definitivo” Autorità provvedimento TRIBUNALE DI SIENA, data provvedimento 27/06/2020 numero provvedimento 1376/2020.

**18.** Pubblicate le nuove GPS Prov. di Bari valide per il biennio 2022/24, effettuati gli



opportuni controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati da parte della scuola polo all'uopo individuata dall'USP Bari, la ricorrente, è stata inserita dall'Amministrazione resistente, in continuità con il biennio precedente, nella prima fascia delle GPS di detta provincia per la classe di concorso – A030 (**ALL.9**), e di conseguenza ella è risultata destinataria di contratto di supplenza per l'a.s. 2022/23 presso l'I.C. Falcone Borsellino di Bari sino al 30/06/2023 – classe di concorso A030 (**ALL.10**).

**19.** Naturalmente anche in questo caso la predetta scuola, nella fase preliminare alla sottoscrizione del contratto di lavoro, ha effettuato con esito positivo tutte le verifiche in merito al possesso da parte della docente dei requisiti necessari ad essere individuata quale avente diritto alla stipula del contratto emettendo decreto di convalida prot. 0011879 del 25.10.2022 che trasmetteva fra gli altri all'USP di Bari (**ALL.11**).

**20.** Senonché, in data 26.01.2023 in modo del tutto inaspettato, oltre che tardivo, e senza che nemmeno fosse comunicato l'avvio del procedimento di esclusione della ricorrente dalla I fascia delle predette graduatorie scolastiche per le supplenze, l'USP di Bari, disconoscendo arbitrariamente il valore dell'ordinanza Cautelare n. 1376/2020 del 27/06/2020 – ricorso n. 231/2020 - Tribunale di Siena (Sezione Lavoro), ha emesso decreto recante prot. n. 2156 con cui ha disposto l'ESCLUSIONE della docente Chiaradia Anna dalla 1^ FASCIA GPS per la CdC A030 (**ALL.12**).

**21.** Tanto determinava anche la risoluzione anticipata del contratto di supplenza attribuito alla ricorrente in esito alle convocazioni da GPS (**ALL.13**).

**22.** A nulla sono valse le interlocuzioni intercorse fra la ricorrente e l'USP di Bari nell'ambito delle quali, ai fini della revoca in autotutela del decreto di esclusione odiernamente contestato, lo stesso ufficio è stato informato anche dell'adozione da parte del Giudice del Lavoro di Siena dell'ordinanza n.1129/2021 RGN. 322/21 Trib. Siena emessa, ai sensi dell'art 669 duodecies c.p.c. (**ALL.14**), in attuazione dell'ordinanza Cautelare n. 1376/2020 del 27/06/2020 – ricorso n. 231/2020 - Tribunale di Siena.

**23.** L'esclusione della prof. Chiaradia dalla I fascia delle GPS da parte dell'USP di Bari, oltre che illegittima, è oltremodo tardiva e causa di grave pregiudizio per la ricorrente che si è ritrovata improvvisamente priva di occupazione a metà anno scolastico e senza possibilità di poter aspirare ad alcun ulteriore incarico di supplenza per l'a.s. 22/23, quand'ella avrebbe avuto, comunque, diritto a partecipare alle convocazioni per attribuzione di un incarico di supplenza anche in qualità di docente non abilitata se i provvedimenti oggi impugnati fossero stati emessi prima dell'avvio dell'anno scolastico.

**24.** La ricorrente ha diritto ad ottenere l'inserimento in esecuzione, dell'ordinanza cronol. n. 1376/2020 del 26/06/2020 – ricorso n. 231/2020 ed alla conseguente revoca con



immediatezza della disposta risoluzione del rapporto di lavoro con attuazione del suo ripristino senza soluzione di continuità.

## MOTIVI

Ai sensi dell'art. Articolo 3 comma 6 dell'O.M. n.60/2020 recante (*Graduatorie Provinciali per le Supplenze*):

*“6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*

*3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;*

*ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*

*3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.”*

La Tabella A/3 allegata alla O.M. 60/2020 recante “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” al punto A.1 ha previsto che “*Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8*”.

Il MI, inoltre, ha espressamente previsto che il titolo di abilitazione possa consistere in un provvedimento giudiziale, tanto è vero che, come detto in premessa, nella domanda all'uopo predisposta vi era la possibilità di indicare il titolo di accesso alla prima fascia delle GPS



selezionando una fra le seguenti voci: - Provvedimento giurisdizionale cautelare - provvedimento giurisdizionale definitivo – provvedimento giurisdizionale non passato in giudicato.

Ebbene, la ricorrente, in quanto abilitata in virtù di provvedimento giudiziale, ordinanza cautelare, ha correttamente chiesto, per il biennio 2020/22, l’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II delle GI, della provincia di Firenze spuntando nel modulo di domanda predisposto dal Miur nella sez. A - titolo di accesso – la voce “provvedimento cautelare”.

Le graduatorie d’istituto, infatti, aggiornate in virtù di quanto disposto dall’O.M. 60 /2020, sono state implementate in automatico dal SIDI in base alla corrispondente fascia di appartenenza nelle GPS dove:

-la **prima fascia gps** (inclusente i docenti abilitati anche con provvedimento giurisdizionale) corrisponde alla seconda fascia d’istituto;

-la **seconda fascia gps** corrisponde alla terza d’istituto (inclusente i docenti non abilitati). Automaticamente, pertanto, il docente abilitato all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto va a collocarsi nella prima fascia delle GPS.

A totale conferma di quanto innanzi si specifica anche che con la nota n. 26841 del 5 ottobre 2020 recante “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” in tema di disposizioni in materia di contenzioso il Miur ha chiarito che *“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari (...) i soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. (...) L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito [dunque, sotto la vigenza delle precedenti graduatorie] dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.”*

Ad ogni buon conto in seguito agli opportuni controlli da parte dell’USP di Firenze, che ne ha validato la domanda GPS per il biennio 2020/22, la ricorrente è stata correttamente inserita nella prima fascia di dette graduatorie ed, in virtù di tale inserimento, ha potuto assumere incarico di supplenza per due annualità, ovvero a.s. 2020/21 e 2021/22, servizi svolti anche all’esito dell’ulteriore convalida titoli da parte della scuola di primo incarico e dell’USP Firenze.

Di conseguenza, così come previsto dall’O.M.112/22 in totale continuità con quanto avvenuto nel biennio precedente, ella ha proceduto ad aggiornare la propria posizione nella I fascia delle



GPS, decidendo di trasferirsi nella provincia di Bari, ed indicando, ancora una volta, quale titolo di accesso alla prima fascia GPS l'ordinanza cronol. n. 1376/2020 del 26/06/2020, con la quale l'odierna ricorrente è stata dichiarata abilitata all'insegnamento.

Pubblicate le nuove GPS Prov. di Bari valide per il biennio 2022/24, la ricorrente è stata inserita dall'Amministrazione resistente nella prima fascia delle GPS di detta provincia e di conseguenza ella è risultata destinataria di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2022/23 presso l'I.C. Falcone Borsellino di Bari sino al 30/06/2023 – classe di concorso A030.

Del tutto illegittima appare, pertanto, la decisione dell'USP di Bari di escludere la ricorrente dalle GPS valide per il biennio 2022/24 sull'assunto che *“l'ordinanza cautelare cron. 1376/2020 del 27.06.2020, RG n. 231/2020, del Tribunale di Siena – Sez. Lavoro, di cui la docente si avvale per la iscrizione/permanenza nella prima fascia delle GPS di Bari (cdc A030), **avrebbe cessato i suoi effetti in quanto la stessa statuisce il diritto ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la Provincia di Siena, e non anche nelle GPS disciplinate successivamente dall'O.M. 60 del 10.7.2020 (biennio 2020/2022) e dall'O.M. 112 del 06.05.2022 (biennio 2022/2024)**”* Scientemente, infatti, la resistente, nella predetta motivazione omette il riferimento integrale al dispositivo dell'ordinanza richiamata con la quale, dopo aver accertato *“la qualità di docente regolarmente abilitata all'insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari”* della ricorrente, il GDL di Siena, *“condanna il Ministero MIUR alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento.”*

Sebbene il disposto di cui all'ordinanza cautelare in possesso della Prof. Chiaradia sia chiaro e non lasci dubbi interpretativi, in evidente elusione dell'ordine del Giudice, l'Amministrazione resistente sostiene arbitrariamente che i confini temporali di applicabilità dell'ordinanza cautelare *de quo* siano stati fissati al 31 agosto 2020, ultimo giorno di validità delle precedenti graduatorie, e che, dunque, le GPS disciplinate successivamente dall'O.M. 60 del 10.7.2020 (biennio 2020/2022) e dall'O.M. 112 del 06.05.2022 (biennio 2022/2024) non possano considerarsi *“graduatorie successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento”*.

Tale assunto, oltre che essere privo di fondamento giuridico è fortemente contraddittorio per le motivazioni che seguono.

Intanto, a prescindere dallo specifico ordine di inserimento in graduatoria contenuto nel dispositivo dell'ordinanza cautelare di che trattasi, il Tribunale di Siena dichiara la ricorrente abilitata all'insegnamento ed è dall'accertamento di tale qualità che deriva, in ogni caso, il diritto



della prof.ssa Chiaradia ad accedere alle graduatorie in argomento e ad ogni altra tipologia di graduatoria istituita dal MIM che preveda quale titolo di accesso il possesso dell'abilitazione anche in virtù di provvedimento giurisdizionale.

Su questo punto si evidenzia che la stessa amministrazione scolastica, nello specifico l'USR Puglia, in occasione del concorso di cui al DDG n. 85/2018, il quale prevedeva fra i requisiti di accesso il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ha permesso la partecipazione allo stesso ed il conseguente inserimento nella relativa graduatoria di merito, a candidati in possesso di ordinanze cautelari emesse dalla magistratura del lavoro dichiarative del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto riservate ai docenti abilitati (**ALL.15**). Non si comprende, allora, come mai provvedimenti analoghi a quello in possesso della ricorrente siano stati ritenuti idonei alla partecipazione al concorso di cui innanzi riservato ai docenti abilitati all'insegnamento e all'inserimento nelle relative graduatorie di merito e non possano nel caso di specie consentire all'odierna ricorrente di essere inserita, in quanto docente abilitata, nella I fascia GPS e nella II fascia GI.

Non si può non evidenziare poi, che la stessa amministrazione scolastica, ben consapevole che non si possa parlare relativamente alle GPS di altre graduatorie rispetto alle precedenti valide per il triennio 2017/20 e che le prime altro non siano che il frutto del naturale aggiornamento delle seconde che con esse si pongono in rapporto di continuità, ha correttamente proceduto in occasione dell'apertura delle GPS 2020/22 all'inserimento nella I fascia della ricorrente, inserimento confermato anche nelle successive GPS aa.ss. 2022/24.

Si ribadisce, infatti, che le graduatorie d'istituto aggiornate in virtù di quanto disposto dall'O.M. 60 /2020, sono state implementate in automatico dal SIDI in base alla corrispondente fascia di appartenenza nelle GPS.

\*\*\*

In tal senso si è, peraltro, ampiamente espresso lo stesso Giudice del lavoro di Siena con l'ordinanza n.1129/2021 RGN. 322/21 Trib. Siena emessa ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. con cui ha stabilito le modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare n.376/2020 del 26/06/2020 del 26/06/2020 Tr. Siena e che ben possono applicarsi analogicamente, *mutati mutandis*, al caso di specie.

L'USP di Milano aveva, infatti, proceduto all'esclusione dalla I fascia GPS di detta provincia del prof. Liò Gabriele, destinatario al pari dell'odierna ricorrente dell'ordinanza cautelare oggetto del presente giudizio, sull'assunto che il provvedimento dallo stesso dichiarato ai fini dell'inserimento in I fascia GPS non fosse idoneo a tale scopo sulla base di motivazioni analoghe a quelle sostenute dall'USP di Bari nel caso di specie.

Sostanzialmente la resistente si rifiutava, al pari dell'UPS Bari nel caso oggetto della presente





controversia, di dare attuazione ad un provvedimento giurisdizionale valido ed efficace, non reclamato (art. 669 terdecies cpc) dall'Amministrazione scolastica, né sottoposto dalla stessa a giudizio di merito (art. 669-octies cpc).

Ebbene, con riferimento a tale ultimo aspetto il GDL di Siena, dott. Delio Cammarosano ha preliminarmente spiegato che

*“La via istituzionale per porre nel nulla l’efficacia di un ordine giudiziale non è quella unilaterale amministrativa, illegale, ma quella giurisdizionale attraverso il sistema delle impugnazioni, in senso lato, dei controlli (nella specie, anzitutto il reclamo oppure l’avvio del giudizio di merito, appena sopra indicati).”*

*La dinamica elusiva, consistente nell’attuare dapprima un provvedimento cautelare – dimostrando pertanto l’insussistenza di alcuna difficoltà o alcuna contestazione, che attengono alla materia della “eseguitività”, della attuazione e non alla sussistenza del diritto ancorché sommariamente accertato – quindi operare un ripensamento (in omaggio all’autoattribuzione (\*) di un potere di autotutela che si profila non privo di problematiche là dove la pubblica amministrazione, come nel caso concreto, agisca con la capacità e i poteri di diritto privato) non può spostare il conflitto su un nuovo terreno giudiziale di accertamento – anche per evidenti ragioni di economia dei giudizi – terreno che resta quello di una contestazione, inammissibile, di un diritto ancorché sommariamente accertato” (ALL.14).*

Evidentemente, quindi, dinnanzi ad un provvedimento cautelare valido ed efficace, non reclamato (art. 669 terdecies cpc), attestante la qualità di docente abilitata della ricorrente, l'Amministrazione resistente, è senz'altro obbligata a darne esecuzione, potendo ricorrere semmai, qualora voglia disconoscere il diritto giudizialmente riconosciuto in favore della ricorrente stessa all'unico strumento legalmente possibile, ovvero la proposizione di giudizio di merito (art. 669-octies cpc), facoltà ad oggi non esercitata.

Quanto all'assunto secondo cui l'ordinanza cautelare *de quo* non sia applicabile alle GPS disciplinate successivamente dall'O.M. 60 del 10.7.2020 e dall'O.M. 112 del 06.05.2022, sempre il GDL di Siena dando vita ad un'interpretazione autentica dell'ordinanza cautelare oggetto del giudizio, afferma:

*“la Scuola sostiene, che “i confini temporali di applicabilità dell’ordinanza cautelare sono stati fissati al 31 agosto 2020, ultimo giorno di validità delle precedenti graduatorie, e non ha pertanto potuto trovare sviluppo quel riferimento al ‘prossimo procedimento di aggiornamento’, per la banale ragione che non c’è stato” (memoria difensiva, p. 4).*



Certamente, l'ordinanza 2020/n. 60 *“disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*. Costituzione, dunque, e non mero aggiornamento.

**Tuttavia, non mera costituzione ex novo, ma una costituzione che poggia saldamente, e non potrebbe essere diversamente, nella vecchia impalcatura.**

**Non può giocarsi, dunque, sui termini, in quella che rappresenta una innovazione nella continuità.**

Infatti, l'art. 3, co. 6, dispone che *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*

*3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”* (analoga strutturazione per le classi di concorso di cui alla tabella B).

**Oltre alla espressa derivazione nel caso dei docenti precedentemente inseriti nella III fascia delle GdI, è evidente la corrispondenza della I fascia della attuali GPS alla II fascia delle pregresse GdI, caratterizzata dal possesso dello specifico titolo di abilitazione, che costituisce il fulcro dell'accertamento giurisdizionale sommario (*“docente/i regolarmente abilitato/a/e/i all'insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari”*) osteggiato dall'Amministrazione scolastica territoriale. (...)**

In altri passi ancora dell'o.m. 2020/n. 60 ritroviamo il collegamento esplicito con le



precedenti graduatorie, ad es. nell'art. 11 (Graduatorie di Istituto), co. 1, lett. c) parte II ***“Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti”***.

Ultima, non per importanza, una ragione logica intrinseca e ineludibile.

Se, nel nuovo assetto disegnato dall'o.m. 2020/n. 60 era espressamente previsto, dato non controverso, che in caso di possesso dei requisiti di accesso derivanti da un provvedimento giudiziale l'aspirante avesse la possibilità di spuntare una delle seguenti voci, ***“Provvedimento giurisdizionale cautelare-provvedimento giurisdizionale definitivo–provvedimento giurisdizionale non passato in giudicato”***, è evidente non potersi trattare, al tempo, che di provvedimenti giurisdizionali resi sotto la vigenza delle graduatorie triennali 2017/2020.

Del resto, tutto questo era stato prescritto al § *“disposizioni in materia di contenzioso”* della Direzione generale per il personale scolastico del 5/9/2020, fonte certo nota anche al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale/di Istituto interessato e proveniente da organo gerarchicamente sovraordinato” (ordinanza)” (***ALL. 14***).

\*\*\*

In virtù delle argomentazione innanzi dettagliatamente esposte il Tribunale di Siena, ha, pertanto, concluso non solo ordinando al Ministero resistente *“di di inserire il docente interessato, ricorrente, in I fascia delle attuali GPS e II fascia delle attuali GI per la classe concorsuale di riferimento, (...) e conseguentemente revocare con immediatezza la disposta risoluzione del rapporto di lavoro attuandone il suo ripristino”* ma ha anche disposto la trasmissione degli atti (ordinanza, atti e documenti) alla Procura della Repubblica potendosi configurare reato, ex art. 388 II comma c.p., perseguibile d'ufficio ad opera del Dirigente dell'Ufficio X-Ambito territoriale interessato, e alla Corte dei Conti.

\*\*\*

Ma vi è di più. I comportamenti e gli atti adottati dall'Amministrazione nel corso dello scorso biennio scolastico 20/22 hanno evidentemente indotto la ricorrente a fare affidamento sulla situazione definitasi nella realtà giuridica, ovvero la volontà dell'Amministrazione stessa di garantire la permanenza della docente, in quanto dotata del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nella I fascia delle GPS. La necessità di tutelare l'affidamento ingenerato dalla propria condotta costituisce una delle più importanti applicazioni del principio di buona fede: ne consegue, pertanto, che il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi più importanti riconosciuti nel nostro ordinamento ed esso impone alla Pubblica Amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del



potere di autotutela, di salvaguardare quelle situazioni soggettive consolidate a seguito e per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario. La reiterata assunzione della ricorrente in quanto inserita nella I fascia delle GPS ed i controlli svolti con esito positivo sulla propria posizione in graduatoria hanno concretizzato un atteggiamento tale da ingenerare, dunque, nella ricorrente stessa un legittimo affidamento nei confronti della P.A rispetto alla situazione giuridica venutasi a creare. Se così non fosse stato e se, al contrario, l'Amministrazione avesse adottato un comportamento differente, non quiescente, la ricorrente avrebbe nel corso di questi due/tre anni provveduto a percorrere altre strade anche lavorative ma ciò non è accaduto perché ella ha ritenuto legittimamente, dato il comportamento della P.A., che il proprio diritto a permanere nella prima fascia delle GPS si fosse definitivamente consolidato.

La tardività con cui l'Amministrazione ha agito, pertanto, oltre ad aver ingenerato il predetto ragionevole affidamento da parte della ricorrente destinataria di plurimi contratti di lavoro provoca nei confronti della stessa un gravissimo pregiudizio, in quanto ella dopo tre anni di insegnamento si trova oggi all'improvviso priva di occupazione e senza altre alternative lavorative.

### ***PERICULUM IN MORA***

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia della GI in quanto docente abilitata all'insegnamento.

Si tratta della lesione di un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, in quanto è stato emesso un decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con la perdita di un reddito certo.

La Prof. Chiaradia si trova, infatti, improvvisamente disoccupata e l'esclusione dalla I fascia delle GPS e dalla II fascia della GI a metà anno scolastico (fine del I quadrimestre) le impedisce di poter accedere ad un ulteriore incarico di supplenza essendosi esauriti i turni di convocazione da parte dell'USP di Bari e non essendovi più la disponibilità di posti vacanti e disponibili. Senza considerare, poi, l'ulteriore grave pregiudizio che subirà la ricorrente tenuto conto che non maturerà ulteriore servizio con conseguente impossibilità di ottenere il punteggio spettante per i titoli di servizio per l'a.s. 2022/23 con sua inevitabile retrocessione in graduatoria.



La decretata esclusione, dunque, incide in maniera pesantissima sulla sfera giuridica patrimoniale della ricorrente la quel non percepisce altri redditi.

Ma non è di minor conto l'incidenza negativa del provvedimento impugnato anche sulla sfera professionale della ricorrente e, dunque, la pesante compromissione di situazioni tutelate a livello costituzionale dagli artt. 2 e 4 Cost., in particolare del diritto al lavoro, inteso come strumento di sviluppo della personalità dell'individuo e valore informatore dell'intero ordinamento.

La concessione della tutela cautelare, nelle forme sopra indicate, eviterebbe il definitivo consumarsi di un gravissimo pregiudizio in capo alla ricorrente, la quale, in caso contrario, si troverà disoccupata e priva di fonti di reddito.

L'Amministrazione scolastica, di contro, non riceverebbe alcun pregiudizio dalla concessione dell'invocata tutela cautelare, per cui, nel bilanciamento dei contrapposti interessi tutto lascia propendere per la sussistenza dei presupposti per la concessione della stessa.

\*\*\*

Tanto premesso e ritenuto, la prof.ssa Chiaradia Anna come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa chiede che l'ill.mo Giudice adito

### **RICORRE**

All'intestato Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'artt. 669 bis e 700 cpc, fissata l'udienza di comparizione davanti a sé Voglia emettere i provvedimenti di urgenza, che riterrà idonei ad assicurare integralmente gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

**-ACCERTARE E DICHIARARE** per i motivi di cui infra, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di Bari e nella II fascia delle Graduatorie di circolo e d'istituto della medesima provincia in virtù della sua qualità di docente abilitata all'insegnamento riconosciuta e accertata con l'ordinanza cautelare n. 1376/2020 del 26/06/2020 Trib. Siena;

- per l'effetto **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad ottenere la revoca con immediatezza della disposta risoluzione del rapporto di lavoro con attuazione del suo ripristino senza soluzione di continuità.

- **CONDANNARE** l'Amministrazione Scolastica resistente ad assumere le determinazioni necessarie ad attuare i diritti di cui innanzi.

Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Si depositano documenti come da separato indice.



Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore pari ad euro 23.000,00 ed è dovuto un c.u. nella misura di euro 118,50.

Documenti come da separato indice.

Con osservanza.

Ostuni, 13.02.2023

Avv. Mariaconcetta Milone

